



In tema di nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per gli affari generali ed il personale - Reclutamento e trattamento giuridico del personale - Div. II - ha emanato la circolare 20238 del 3/5/2011. Questo il testo della circolare:

"Oggetto: Precisazioni in merito al regime giuridico del part-time - richiesta nota motivata La legge n. 183 del 04.11.2010 (collegato - lavoro) pubblicata sulla G.U. del 09.11.2010, ha introdotto ulteriori novità in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Le prime modifiche all'istituto erano già state apportate dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 che di fatto, nell'ambito dell'ampia riforma del sistema pubblico, ha trasformato il part-time in un istituto di natura concessoria; infatti la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time non può più essere considerata automatica, ma legata a valutazioni di tipo organizzativo dell'Amministrazione.

In tale ottica, l'Ispettorato della Funzione Pubblica, con nota n. 23386 del 07.04.2011, nell'ambito dei poteri ad essa concessi e delineati dal decreto legislativo 27.10.2009 n. 150, ha ribadito la necessità di dare applicazione alla legge n. 183, inerente la rivisitazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

*Nel caso specifico l'art. 16 della legge n. 183 su citata, ha previsto che **le amministrazioni pubbliche entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possano sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.***

Pertanto, in osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento, tutti i contratti di part-time già concessi dovranno essere sottoposti ad una attenta valutazione dal Dirigente di riferimento, che dovrà monitorare la sussistenza delle condizioni per le quali è stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro, confermando o eventualmente concordando una nuova collocazione temporale dell'orario di lavoro, o anche revocando il part-time precedentemente concesso, con conseguente rientro a tempo pieno.

L'Amministrazione dovrà motivare la conferma o l'eventuale modifica o revoca del rapporto di lavoro in regime di part time già concesso, non rinviando a generiche esigenze di servizio, ma in specifica relazione con quanto dichiarato dal dipendente o all'atto della richiesta del part time o in sede di attuale consultazione. Nella valutazione si dovrà tener conto che l'art. 73 del D.L. 112/08 non ha abrogato la previsione dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 61/2000 che accorda una precedenza, rispetto agli altri lavoratori, ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro ai dipendenti che assistono i malati oncologici o soggetti riconosciuti inabili al lavoro o e per i genitori di figli conviventi di età minore di tredici anni o portatori di handicap.

Per quanto riguarda le autorizzazioni accordate per lo svolgimento di eventuali ed ulteriori

Scritto da avv. Maurizio Perelli
Mercoledì 04 Maggio 2011 18:57

attività, queste saranno sottoposte ad un attento esame in merito alla valutazione di presunte incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, previo esame dell'insorgenza o meno di conflitti di interesse con i compiti istituzionali dell'Amministrazione. Si rammenta inoltre che la mancata richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della seconda attività al competente ufficio costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Pertanto si invitano cortesemente i dirigenti delle strutture in indirizzo a predisporre, entro e non oltre 10 (dieci) gg. lavorativi dalla data della presente circolare, una nota motivata secondo le indicazioni sopra definite, con la quale confermare od eventualmente modificare o revocare i rapporti di lavoro in regime di part time di cui attualmente fruiscono i propri dipendenti, con preghiera di volerla trasmettere con ogni sollecitudine presso la scrivente Direzione, per il seguito di competenza.

Si rammenta ad ogni buon fine che l'avvio e la conclusione della procedura di controllo sopra esposta attribuisce ai suoi titolari specifiche responsabilità valutabili alla luce dei nuovi criteri di esame della performance, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009.

Al fine di ottimizzare ed accelerare il lavoro, sarà cura delle SS.LL. trasmettere le comunicazioni di cui sopra anticipandole via fax ai numeri indicati di questa Direzione Generale, rispettivamente per la sede di via Nomentana (Fax 06.44123332) e via Caracci (Fax 06.41582567 - 06.41582552).

I funzionari di questa Direzione, competenti nella materia di cui trattasi, sono a disposizione per eventuali chiarimenti ai numeri telefonici di seguito riportati".